



Lettera aperta

alla 12^a Commissione permanente – Igiene e Sanità
del Senato della Repubblica

in relazione al DDL n. 733 dal titolo:

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

Palermo, 20 marzo 2019

Onorevoli Senatori,

il Centro interdipartimentale di ricerca per la valorizzazione del corpo donato alla scienza (CIR-COSCIENZA, <http://www.unipa.it/centriinterdipartimentali/coscienza>), istituito presso l'Università degli Studi di Palermo con D.R. 3436/2018, ha come missione istituzionale quella di stimolare la cultura della donazione del corpo e/o di parti di esso a fini didattici, scientifici, sociali e umanitari, nonché stimolare lo sviluppo di buone pratiche per l'utilizzo delle salme donate.

Il Consiglio Scientifico del CIR-COSCIENZA, costituito da studiosi esperti di vari settori scientifico-disciplinari, appena insediatosi – in data 31.01.2019 – ha immediatamente deciso di elaborare il documento allegato alla presente, e che desidera porgere alla Vostra attenzione, contenente alcune riflessioni, formulate come proposte di emendamenti, sul DDL n. 733 attualmente in discussione.

La materia è infatti ritenuta dagli scriventi troppo importante per rimanere indifferenti davanti ad una iniziativa così meritoria da parte Vostra (regolamentare la donazione dei corpi) ma al contempo non scevra da potenziali insidie.

Le principali modifiche che abbiamo introdotto e chiediamo di valutare sono le seguenti:

1. La materia dell'Alta Formazione e della Ricerca Scientifica (per le cui finalità i corpi possono essere donati) dovrebbe essere di preminente pertinenza del MIUR e delle Università; pertanto, **dovrebbe essere il Ministero dell'Università**, su proposta delle Università e d'intesa con altri Organismi interessati (Ministero della Salute e Conferenza Stato-Regioni) **ad autorizzare l'istituzione e l'attivazione di questi Centri di riferimento**, che potrebbero essere costituiti dalle Università anche in associazione con una o più Aziende Sanitarie pubbliche. Andrebbero, altresì, codificati gli standard e i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici necessari per l'istituzione di tali Centri. In tal modo sarebbe possibile prevenire la proliferazione incontrollata ed ingiustificata di questi Centri.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LA
VALORIZZAZIONE DEL CORPO DONATO ALLA SCIENZA
(CIR-COSCIENZA)

Direttore: Prof. Francesco Cappello

2. Il limite dei due anni quale termine per la restituzione del corpo appare eccessivamente vincolante, in quanto l'applicazione di buone prassi per l'utilizzo delle salme potrebbe renderle fruibili per un periodo più lungo; si potrebbe quindi **prevedere la possibilità che il soggetto decida liberamente di donare il proprio corpo a titolo definitivo.**

3. **Al fine di incentivare la donazione del proprio corpo**, che potrebbe essere dettata e motivata da una espressa volontà di riconoscimento del valore di una Istituzione Accademica, **dovrebbe essere data la libertà al donatore di scegliere e indicare chiaramente il Centro a cui donare il proprio corpo** (non si ravvisano infatti le esigenze di coordinamento dell'assegnazione dei corpi donati, così come invece giustamente previsto nella normativa per la donazione degli organi da trapiantarsi ai donatori, in ragione della compatibilità d'organo e della priorità acquisita).

4. **La previsione che gli oneri per il trasporto della salma, nonché le spese relative alla tumulazione o alla cremazione, siano a carico dei Centri fa sorgere seri dubbi** in quanto ciò potrebbe indurre persone meno abbienti a donare la salma non per fini sociali e altruistici, bensì economici.

Questi e altri punti sono stati meglio dettagliati nel documento allegato.

Confidando nella Vostra massima attenzione verso le nostre considerazioni, rimaniamo a disposizione qualora le SS.LL. ritenessero che possa essere utile un incontro con una delegazione di docenti del CIR-COSCIENZA presso la Vostra sede istituzionale.

Con osservanza,

Francesco Cappello
(Direttore del CIR-COSCIENZA)

DDL Senato n. 733: Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

Questo documento è stato elaborato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valorizzazione del Corpo donato alla Scienza (CIR-COSCIENZA, <http://www.unipa.it/centriinterdipartimentali/coscienza>) attivo presso l'Università degli Studi di Palermo.

TESTO ORIGINALE DEL DDL

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.
2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici e di solidarietà nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
3. Sono utilizzabili a fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

MODIFICHE PROPOSTE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo *post mortem* a fini di alta formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.
2. L'utilizzo del corpo umano *post mortem* per le finalità sopra indicate è informato ai principi costituzionali ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
3. Sono utilizzabili, per le finalità indicate al comma 1 i corpi di soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 e del collegato d.m. 11 aprile 2008 contenente Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte», e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto dev'essere trasferito, nel più breve tempo possibile, presso il Centro di cui all'articolo 4, ferma restando la possibilità dei familiari di far svolgere le esequie in accordo con la volontà del donatore e la possibilità di espantare organi e/o tessuti, così come previsto dalla normativa vigente. In ogni caso la salma non può essere conservata presso celle frigorifere o utilizzata prima che siano trascorse ventiquattro ore dall'ora certificata di decesso.

COMMENTO

Il comma 1 è stato modificato eliminando la previsione della donazione dei "tessuti" in quanto si ritiene tale descrizione pleonastica: è chiaro che il Corpo contiene i tessuti che lo compongono e che la materia oggetto del presente DDL sia la donazione dell'intero corpo e non di parti di essi.

Inoltre, il periodo "ai fini di studio e di ricerca scientifica" è stato modificato in "ai fini di alta formazione e di ricerca scientifica". Il termine "studio" infatti è stato ritenuto non dissimile rispetto a "ricerca scientifica" mentre è stato ritenuto utile introdurre un riferimento all'alta formazione, in quanto è chiaro che lo spirito di questo DDL è quello di poter consentire agli Enti idonei di poter organizzare corsi di formazione per medici e specializzandi adoperando i cadaveri o parti di esso.

Il comma 2 è stato modificato semplificandolo e inserendo un chiaro riferimento ai dettami costituzionali che comprendono gli altrimenti poco chiari "principi etici e di solidarietà".

Il comma 3 è quasi immutato (salvo il riferimento all'alta formazione e la sostituzione del più appropriato termine "soggetti" alla formula "organi" e il richiamo al dm sull'accertamento e la certificazione di morte).

Il comma 4 è stato riscritto avendo chiaro che, da un canto, bisogna rispettare appieno le volontà del donatore e il dolore dei familiari per la sua perdita, attraverso lo svolgimento di esequie e/o espantare organi o tessuti dal corpo del defunto, dall'altro canto che il corpo deve giungere il prima possibile al Centro di riferimento in quanto ciò consente il miglior utilizzo degli organi e dei tessuti che lo compongono, soprattutto per le attività di ricerca.

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

COMMENTO

I due commi di questo articolo sono stati modificati avendo in mente che:

- A) quanto detto a proposito delle modifiche dell'articolo precedente, relativamente alla non utilità del riferimento alla "donazione di tessuti" e all'utilità del riferimento all'utilizzo del corpo per l'alta formazione;
- B) la problematica è di interesse sociale tanto elevato che la promozione dell'informazione è meglio che sia curata *in primis* dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (in analogia a quanto già fatto per la campagna di donazione degli organi, e *in secundis* dai ministeri di principale interesse, quello dell'Università (i corpi vengono donati a scopo di ricerca e di alta formazione, tematiche di pertinenza di questo ministero) e della Salute (l'obiettivo finale è quello di poter formare, sul territorio nazionale, medici e altri operatori sanitari di sempre miglior qualità).

Art. 3.

(Manifestazione del consenso)

1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 della presente legge o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comunicata al centro di riferimento.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'Università e quello della Salute, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente Legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

2. Le Università da un canto e le Regioni e le Aziende Sanitarie locali dall'altro, possono adottare iniziative volte a:

a) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano *post mortem* a fini di alta formazione e di ricerca scientifica;

b) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente Legge.

COMMENTO

Si è reso necessario modificare ampiamente l'art. 3 del presente DDL, sulla scorta dei seguenti principi:

- A) sottolineare il fatto che la donazione del proprio corpo inanimato è un atto volontario, spontaneo, personale, consapevole, informato e gratuito, sempre modificabile e revocabile;
- B) prevedere la possibilità che un c.d. "grande minore" (oltre il compimento del sedicesimo anno di età) possa esprimere la propria volontà di donare, un atto di responsabilità non superiore a quello previsto dalla legislazione attualmente vigente circa la possibilità per i soggetti di genere femminile, di interrompere la gravidanza;
- C) escludere la possibilità che i genitori di un minore possano decidere di donare il corpo, in quanto in contraddizione con quanto espresso al punto A), ma ammettendo la possibilità con riferimento ai feti o ai nati morti (v. sotto, lett. h) per ragioni compassionevoli;
- D) sancire il diritto del donatore di scegliere il Centro al quale donare la propria salma;
- E) prevedere la possibilità di modificare, oltre che revocare, la propria disposizione di donazione;
- F) prevedere che la donazione possa essere anche a titolo definitivo, senza restituzione della salma ricomposta ai familiari; questo è particolarmente utile per poter ottenere dalle salme segmenti scheletrici naturali altrimenti non fruibili;
- G) sancire il diritto del donatore di rendere escludibili dall'utilizzo, da parte degli operatori del Centro, alcune parti (a titolo di esempio, il volto);
- H) Concedere la possibilità ai genitori di feti o neonati nati morti di donare il corpicino, dopo l'autopsia, in quanto questo gesto potrebbe essere inteso di natura "consolatoria" per i parenti, mettendolo a disposizione della comunità scientifica.

Art. 4.

(Centri di riferimento)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Manifestazione del consenso)

1. La donazione del proprio corpo inanimato è un atto volontario, spontaneo, personale, consapevole, informato e gratuito con il quale il soggetto che ha già compiuto il sedicesimo anno di età, capace e di intendere e di volere, manifesta la volontà di donare, dopo la morte, la propria salma a fini di alta formazione e di ricerca scientifica.

2. La donazione del proprio corpo *post mortem* avviene mediante una dichiarazione, redatta in forma scritta, datata e sottoscritta dal donatore, predisposta preferibilmente sulla base di un modello non vincolante dal Centro, di cui all'art. 4, cui viene destinata la salma per espressa scelta del donatore. Nel caso in cui le condizioni fisiche del donatore non lo consentano, la dichiarazione può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Nell'atto di donazione deve essere prevista la nomina di almeno un fiduciario del donatore al limitato scopo di dare attuazione alla propria volontà donativa. Con le medesime forme la dichiarazione è rinnovabile, modificabile e revocabile in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca della dichiarazione con le forme previste nei periodi precedenti, la revoca può essere effettuata con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al Centro di riferimento di cui all'articolo 4

COMMENTO

Le modifiche a questo Articolo traggono ispirazione dai seguenti convincimenti:

- A) il tema dell'alta formazione e della ricerca scientifica, anche in ambito sanitario, è di pertinenza del Ministero dell'Università e non di quello della salute.
- B) le attività che esiteranno (pubblicazioni scientifiche, organizzazione di corsi di alta formazione, etc.) contribuiranno al potenziamento delle strutture universitarie ove avranno sede i Centri di riferimento, rendendo più attraenti gli Atenei che riusciranno a creare e a mantenere al loro interno questi Centri.
- C) che tale Centro venga gestito da un Consiglio Scientifico con competenze multidisciplinari e trasversali negli ambiti medico-scientifici di riferimento, con la presenza obbligatoria di almeno un anatomista.
- D) sia che vengano utilizzate ai fini dell'alta formazione, sia che vengano impiegate per ricerca scientifica, le salme donate non saranno oggetto di autopsia ma di dissezioni anatomiche, le quali non sono da intendersi come "atti sanitari" ma "atti formativi"; non bisogna richiamare informazioni storiche note ai più per asserire che gli esperti della dissezione sono sempre stati, in tutte le epoche, gli anatomisti; si trova naturale pertanto prevedere che, laddove questi siano presenti nel territorio, abbiano una documentata esperienza e siano disponibili, vanno coinvolti sia nel caso in cui il Centro venga proposto dalle Università sia nel caso in cui esso venga costituito in ospedali di alta specialità.

Art. 5.*(Restituzione della salma)*

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

della presente Legge, individuato dal donatore come destinatario della donazione. In caso di revoca la stessa deve essere tempestivamente comunicata al centro di riferimento medesimo.

3. Nell'atto il donatore dichiara che la salma viene donata a fini di alta formazione e di ricerca scientifica e avrà facoltà di indicare che essa potrà essere donata a titolo definitivo al Centro e quindi non essere restituita a familiari e/o congiunti dopo l'uso. È possibile prevedere, su richiesta del donatore, la restituzione della salma, nei limiti del possibile debitamente ricomposta, ai suoi familiari e/o congiunti entro il termine stabilito dallo stesso donatore o, in mancanza di fissazione di una scadenza, nel termine di due anni dalla ricezione della salma, in accordo con quanto previsto dall'Articolo 5.

4. Il donatore con espressa dichiarazione può escludere l'utilizzazione di alcune parti del proprio corpo inanimato da parte del Centro scelto dallo stesso come destinatario. Con le stesse modalità il donatore può manifestare la scelta di mantenere l'anonimato nei confronti dei terzi.

5. Il Centro destinatario della donazione del corpo è tenuto a rispettare la volontà espressa dal dichiarante nell'atto di donazione e nelle sue eventuali successive modifiche e integrazioni o nella revoca.

6. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

7. Nel caso di feti o neonati nati morti, dopo che sia stata effettuata l'autopsia diagnostica, è consentito ai genitori di esprimere congiuntamente ed espressamente la concorde volontà di donarne il corpo inanimato a fini di alta formazione e di ricerca scientifica.

COMMENTO

E' stato ritenuto necessario modificare anche questo Articolo inserendo alcune importanti annotazioni, quali:

A) le modalità attraverso cui vengono eseguite le volontà del donatore;

B) i casi in cui il Centro può rifiutarsi di accettare il corpo donato;

C) i costi del trasporto e dell'eventuale cremazione (o tumulazione) sono a carico dei parenti.

Attraverso quest'ultimo punto si vuole prevenire che la pratica di donazione del corpo diventi un modo attraverso cui alcuni soggetti, privi di scrupolo, possano risparmiare sulle spese funerarie inducendo (laddove non addirittura costringendo) il familiare a diventare donatore. Questo punto, a nostro avviso importantissimo, previene quindi eventuali forzature che vadano a sovvertire lo spirito del presente dispositivo normativo e della volontà del legislatore di rendere possibile la donazione del corpo come atto volontario, spontaneo, personale, consapevole, informato, gratuito e solidaristico.

Art. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)

1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

COMMENTO

Questo articolo è stato rivisto e leggermente modificato, in accordo con le modifiche già proposte nei precedenti articoli.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:
 - a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;
 - b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
 - c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8;
 - d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 4.

(Centri di riferimento)

1. Il Ministro dell'Università, su proposta degli Atenei, autorizza l'attivazione, per periodi minimi di tre e massimo di cinque anni, di Centri di riferimento per la donazione, l'accettazione e l'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente Legge. I Centri devono essere strutture universitarie (quali Dipartimenti o Centri interdipartimentali) nelle quali sia presente una sala settoria conforme alla normativa vigente, attiva e funzionante e nelle quali siano presenti anatomisti, cui potrà preferenzialmente essere affidata la direzione del Centro. In quest'ultimo è obbligatorio prevedere l'istituzione di un Consiglio scientifico multidisciplinare che coordini le attività del Centro. Solo in caso di assenza nel territorio regionale di strutture universitarie che presentino i predetti requisiti, il Ministro dell'Università potrà autorizzare la costituzione di Centri di riferimento in seno ad aziende ospedaliere di alta specialità, a patto che istituiscano un Consiglio Scientifico nel quale sia prevista la presenza di docenti universitari di diverse discipline in misura non inferiore al 33% e che sia presente almeno un docente di ruolo (professore o ricercatore) di anatomia umana.
2. In caso di non rinnovo del Centro, le Università di fanno carico di procedere a proprie spese alla restituzione delle salme per le quali ciò era previsto e alla cremazione di quelle che erano state donate a titolo definitivo, contattando i familiari e/o congiunti più prossimi per la restituzione delle ceneri.

COMMENTO

Questo articolo è stato rivisto e leggermente semplificato, in accordo con le modifiche già proposte nei precedenti articoli.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 9.

(Abrogazione)

1. L'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 5.

(Accettazione e restituzione della salma)

1. Sarà compito dei familiari e/o congiunti del donatore o di chiunque altro incaricato informare, a seguito del decesso, i medici del reparto, oltre che l'Ufficiale di Stato Civile, della volontà espressa in vita dal defunto di donare la propria salma. La salma del donatore verrà registrata su appositi registri di accettazione dei corpi istituiti nei Centri di cui all'articolo 4.

2. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, circa la possibilità di donare la salma a titolo definitivo da parte dei donatori, gli oneri per il trasporto della salma al Centro destinatario della donazione e per l'eventuale sua restituzione ai congiunti del donatore, così come le spese relative alla successiva tumulazione o cremazione del corpo impiegato, sono a carico dei congiunti del donatore, che ne curano l'esecuzione delle

COMMENTO FINALE

Alla luce delle considerazioni esposte su questo DDL, troveremmo infine logico che il titolo del presente DDL venga modificato, da:

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

a

Norme in materia di disposizione del proprio corpo *post mortem* a fini di alta formazione e di ricerca scientifica.